

Dup Semplificato 2021 - 2023



Comune Di Villalba

CL

Via Vittorio Veneto, 97

93010 Villalba (CL) - Italy

Parte Prima

Analisi della situazione interna ed esterna dell'ente

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

1. a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
2. b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);

- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio dati necessari in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Risultanze della popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel comune di Villalba.

Oggetto	Valore
Popolazione legale all'ultimo censimento	1.666 abitanti
di cui maschi n.	812
femmine n.	854
di cui In età prescolare (0/5 anni) n.	
In età scuola obbligo (6/16 anni) n.	
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.	
In età adulta (30/65 anni) n.	
Oltre 65 anni n.	
Nati nell'anno n.	
Deceduti nell'anno n.	

saldo naturale: +/-	
Immigrati nell'anno n.	
Emigrati nell'anno n.	
Saldo migratorio: +/-	
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-	
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n.	

Risultanze del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico.

Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare ed attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

oggetto	Valore
Superficie Kmq.	41
Risorse idriche: laghi n.	
Fiumi n.	
Strade: autostrade Km.	
strade extraurbane Km. - PROVINCIALI	15
strade urbane Km. - COMUNALI	15
strade vicinali Km.	20
itinerari ciclopedonali Km.	
strumenti urbanistici vigenti: Piano regolatore – PRGC – adottato - SI/NO	
Piano regolatore – PRGC - approvato - SI	Decreto Ass.to Territorio e Ambiente n.146 15/04/1999

Piano edilizia economica popolare – PEEP - SI/NO	NO
Piano Insempiamenti Produttivi - PIP - SI/NO	NO
Altri strumenti urbanistici (da specificare)	NO

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard.

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico.

Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Oggetto	Valore
Asili nido con posti n.	0
Scuole materne con posti n.1	45

Scuole elementari con posti n.1	72
Scuole medie con posti n.1	49
Strutture residenziali per anziani n.	0
Farmacie Comunali n.	0
Depuratori	SI
Rete acquedotto Km.	12
Aree verdi, parchi e giardini Kmq.	1
Punti luce Pubblica Illuminazione n.	492
Rete gas Km.	25
Discariche rifiuti n.	NO
Mezzi operativi per gestione territorio n.	7
Veicoli a disposizione n.	0
Altre strutture (da specificare)	
Accordi di programma n. (da descrivere)	
Convenzioni n. (da descrivere)	

Economia insediata

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Per servizio pubblico locale si intendere quell'attività finalizzata al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile e dal punto di vista soggettivo questa attività viene ricondotta direttamente o indirettamente ad una figura del diritto pubblico.

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura e relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino utente (che comunque non possono essere inferiori alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio di bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza, deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COMUNE VILLALBA

1. Mensa scolastica scuola materna;
2. Mensa scolastica scuola elementare;

Il Consiglio Comunale con atto n.20 del 11.05.2021 ha deliberato le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per il 2021.

Enti Strumentali

Oltre alle società partecipate, un ente locale, nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi anche di enti pubblici economici strumentali, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente locale, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli ed alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza.

Anche in questo caso, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni.

Enti Strumentali controllati

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale	Note
---------------	-----------	---------------------	------------------	------

Enti strumentali partecipati

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale	Note
---------------	-----------	---------------------	------------------	------

Società

Dal momento in cui la legge lascia libera scelta all'amministrazione pubblica sulle modalità di gestione dei servizi, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato, queste sono libere di affidarli anche a società private, direttamente costituite o partecipate

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

Società partecipate

L'art. 24, comma 1, del TUSP, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico.

A norma del comma 1, le amministrazioni sono tenute:

- ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:
 1. non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del TUSP;
- ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP;
- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP;

L'Ente ha provveduto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 11.10.2018 alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.LGS. 19.08.2016 n.175 come modificato dal D.LGS. 16.06.2017 n.100, con esito negativo

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014;
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- è stato inviato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, in data 26/10/2017;

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale	Sito Web
---------------	-----------	---------------------	------------------	----------

Società controllate

Denominazione	Tipologia	Capitale sociale	Sito Web	Note
---------------	-----------	------------------	----------	------

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

Denominazione	soggetto affidatario	modalità di gestione	durata dell'appalto
---------------	----------------------	----------------------	---------------------

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

La legge di bilancio 2017 ha dato piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, all'articolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:

1. non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
2. non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.

Si segnala, altresì, che l'articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, mantiene ferma la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Da ultimo, l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell'articolo 10, in particolare:

1. il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall'articolo 204 e successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le regioni e le province autonome dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011);
2. le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo.

L'innovazione, introdotta con le modifiche apportate all'articolo 10, è la previsione di demandare ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Infine, viene previsto che, con apposito D.P.C.M., da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione delle

disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, si segnala che il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica nel triennio di riferimento è il seguente

Elemento	Valore
	2018 / 2020
Fondo Cassa al 31/12/2020	€ 571.261,14
Fondo Cassa al 31/12/2019	€ 761.367,86
Fondo Cassa al 31/12/2018	€ 674.060,45

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Nel caso in cui un ente locale si trovi in una situazione di difficoltà temporanea di cassa può ricorrere a due istituti diversi e complementari tra di loro: l'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del Tuel e la possibilità di utilizzare temporaneamente le entrate destinate a finanziare specifiche spese, (disattendendo pertanto il vincolo di destinazione) per finanziare genericamente la spesa corrente (utilizzo entrate a destinazione vincolata articolo 195 del Tuel). In entrambi i casi l'ente può utilizzare le due forme di liquidità in maniera alternativa o congiunta ricordando però che vige un unico limite previsto dal citato articolo 222 del Tuel e rappresentato dai tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. Ciò significa che se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del Tuel non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

L'Ente nel triennio di riferimento non è ricorso all'anticipazione di cassa

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di Riferimento	Interessi Passivi Impegnati (a)	Entrate Accertate Tit.1-2-3(b)	Incidenza (a/b) %
2019	€ 0,00	€ 1.616.061,95	0,00%
2018	€ 0,00	€ 1.713.668,17	0,00%
2017	€ 0,00	€ 1.607.407,11	0,00%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Si tratta di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, un'obbligazione maturata, cioè, senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto. L'art. 194 del TUEL ne disciplina l'ambito di applicazione nonché le procedure di riconoscibilità.

Nell'attuale sistema giuscontabile sono riconoscibili i debiti fuori bilancio derivanti da:

1. sentenze esecutive. Sono da ritenersi "esecutive" sia le sentenze passate in giudicato, sia le sentenze immediatamente esecutive;
2. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio, disciplinato dall'art. 114 tuel, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
3. Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
4. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
5. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Anno di Riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	201.107,24
2019	16.135,18
2018	92.420,47

GESTIONE RISORSE UMANE

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio [2021-2023] adottato dalla Giunta Comunale con atto n.43 del 30.04.2021 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre Tipologie
Cat. D6	1	X	
Cat.D1	1		X
Cat.D1 50%	1	X	
Cat C5	3	X	
Cat C3	1	x	
Cat C1 50%	3	X	
Cat.B7	2	X	
Cat.B1 66,66%	1	X	
Cat B1	1	X	
Cat B1 50%	7	X	
Cat.A1 66,66%	1	X	
Cat A1 58%	1	X	
Cat A1	1	X	
TOT	24		

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	24	604.964,04	34%
2019	26	592.978	38%
2018	29	666.905,64	40%
2017	32	723.430,39	44%
2016	33	862.228,76	51%

Parte Seconda

Indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio

Legge Finanziaria 2021

Le principali novità del decreto legge Milleproroghe D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (testo in calce): stop all'esecuzione degli sfratti, congelati i termini per la prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, prorogate le norme sullo smartworking. Novità anche nel settore sanitario, in materia di appalti e società.

"Il tempo è denaro", recita il famoso adagio estratto dai Saggi di Sir Francis Bacon. Forse per questo negli ultimi vent'anni in Italia, il decreto Milleproroghe si abbina a fine anno alla Legge di Bilancio.

Quando si vanno "a fare i conti", ci sono dilatazioni del tempo che producono un risparmio di spesa pubblica, o che aumentano flussi di denaro. Nel nuovo Milleproroghe va in questo senso ad esempio la proroga per tutto il 2021 della sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, come anche il blocco dell'adeguamento del canone di locazione degli immobili in affitto alla Pubblica Amministrazione, oppure ancora il rinvio di stabilizzazioni e concorsi nella P.A.

Ci sono invece proroghe che pesano sulle casse dello Stato, come quella da 19 milioni di euro, che estende per tutto l'anno la Cassa integrazione dei lavoratori dell'ex Ilva, o quella dei 6 mesi in più accordati ad Alitalia per la restituzione del prestito di 400 milioni di Euro.

Il decreto Milleproroghe

Anche se non esiste un obbligo costituzionale, (come invece per la Manovra Finanziaria) è consolidata la prassi di raccogliere in un unico decreto legge, a fine anno, la proroga di tutte le scadenze normative, riguardanti materie assolutamente eterogenee tra loro. Questa prassi, inaugurata nel 2001, ha avuto l'avallo della Corte Costituzionale, secondo cui i decreti Milleproroghe "sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal governo e dal parlamento".

Tra le previsioni del decreto legge 183 del 31 dicembre 2020, vediamo allora le proroghe e i differimenti destinati ad avere effetti su larga scala.

Proroga dei termini relativi all'emergenza

Sono prorogati fino al termine dell'emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini dei provvedimenti connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, fra cui:

- l'incarico del Commissario straordinario per l'emergenza;
- la permanenza in servizio del personale sanitario; l'abilitazione alla professione di medico;
- le disposizioni straordinarie per la produzione industriale di mascherine e dispositivi di protezione.

Smartworking e lavoro agile

Sono valide fino al 31 marzo 2021:

- le disposizioni relative allo smart working per i genitori di figli minori di quattordici anni;
- l'incremento del lavoro agile fino al 50% dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Sospensione all'esecuzione degli sfratti

Fino al 30 giugno 2021 è prevista la proroga del blocco degli sfratti e quindi la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. Ciò non vuol dire che in questo periodo non si possano attivare i procedimenti per convalida di sfratto, ma semplicemente che ne è differita l'esecuzione.

La proroga degli sfratti, che riguarda anche gli immobili ad uso non abitativo, si limita alle seguenti situazioni:

- provvedimenti di sfratto per mancato pagamento del canone (e non quindi per finita locazione);
- provvedimenti di rilascio dell'immobile conseguenti al decreto di trasferimento di immobili pignorati, quando gli immobili sono abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Appalti

Sono prorogate una serie di previsioni normative di favore, con l'intento di favorire il settore degli appalti pubblici:

- resta sospesa fino al 31 dicembre 2021 la norma del Codice Appalti che obbliga ad indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori cui saranno commissionati i lavori, in caso di affidamento dell'appalto. Prorogata anche la possibilità di subappaltare il 40% dei lavori anziché il 30%.
- per tutto il 2021 resta possibile l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza progetto esecutivo e solo sulla base del progetto

definitivo costituito da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza. Non rientrano nella deroga gli interventi di manutenzione che comportano rinnovo o sostituzione di parti strutturali o di impianti.

- per tutte le gare entro il 31 dicembre 2021 resta ferma la possibilità, per le imprese contraenti, di ricevere l'anticipazione maggiorata del 30% del prezzo anziché del 20%.

Trasporti

Nell'ottica di limitare l'uso dei mezzi pubblici, è prorogato fino al 30 giugno 2021 il bonus taxi e noleggio per le persone affette da patologie o inabili e appartenenti a nuclei familiari in difficoltà, e residenti nei capoluoghi di provincia. Al fine di non appesantire le casse delle società di trasporto pubblico è stata invece prorogata fino alla stessa data la sospensione delle sanzioni per le società che riducono le corse.

Sanità

Le proroghe nel comparto sanità sono finalizzate a consentire l'ampliamento del numero dei dirigenti medici e la stabilizzazione degli operatori del settore, per tamponare almeno in parte la carenza di organico emersa nell'ultimo anno.

Dirigenti: proroga della possibilità di presentare la domanda per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le domande potranno essere presentate dal 21 gennaio al 5 febbraio. L'elenco, già pubblicato il 1 aprile 2020, potrà essere integrato fino al 31 marzo 2021.

Le procedure concorsuali autorizzate per il triennio 2018-2020 potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2021.

Proroga anche alla Legge Madia (art. 20 comma 11 bis D.lgs. n. 75/2017) sulla stabilizzazione dei precari nel settore sanitario. Sia per le procedure di stabilizzazione diretta (senza concorso), che per le procedure di concorso riservato, c'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per conseguire i requisiti previsti dalla legge (aver maturato entro il 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione o che bandisce il concorso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni).

Scuola

Risparmi di spesa pubblica si ricavano al contrario dalle proroghe dei concorsi e delle assunzioni nel comparto scuola:

- è prorogato il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica: entro il 2021 dovrà essere bandito il concorso per coprire i posti vacanti dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno 2023/2024
- sono prorogati fino a tutto febbraio 2021 i contratti di supplenza del personale addetto alle pulizie, assunto da imprese titolari di contratti in scadenza al 31 dicembre 2020. A marzo 2021 è prevista la stabilizzazione come collaboratori scolastici, di impiegati per almeno 5 anni (tra cui il 2018 e il 2019);
- è differito al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento da parte degli enti locali degli interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici. Altre proroghe sono invece legate alla necessità di assicurare il distanziamento

a causa dell'emergenza epidemiologica:

- fino al 31 marzo 2021 continueranno a svolgersi in videoconferenza gli incontri dei collegi scolastici;
- per tutto il 2021 ai fini della valutazione degli apprendimenti, l'attività didattica a distanza è equiparata a quella in presenza.

Giustizia

Come per la scuola, anche nel comparto giustizia il Milleproroghe manifesta una tendenza al risparmio di spesa pubblica:

- rinviati i concorsi per la copertura dei posti vacanti di dirigente dell'esecuzione penale esterna. Nel frattempo le funzioni dirigenziali potranno essere affidate ai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti dell'istituto penitenziario;
- il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia (escluso il personale dirigenziale) non può essere comandato distaccato o assegnato ad altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2021 senza nulla osta dell'amministrazione della giustizia.

Società

Società di mutuo soccorso, differito al 31 dicembre 2021 il termine per trasformarsi in associazione del Terzo settore o associazioni di promozione sociale, e mantenere il proprio patrimonio.

Gli obblighi di aggiornamento dei revisori dei conti per l'anno 2020 e per l'anno 2021 (20 crediti formativi annuali di cui 10 in materie relative alla revisione legale) si intendono assolti se i crediti vengono maturati entro il 31 dicembre 2022.

Per la gestione delle assemblee societarie si continuano ad applicare fino al 31 marzo 2021 le norme emergenziali già varate.

Previdenza

La verifica annuale dell'INPS sulle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura delle pensioni determina a carico dei pensionati la richiesta dell'indebito percepito. Per tutto il 2021, ai pensionati della gestione previdenziale privata, non potranno essere richiesti gli indebiti percepiti relativi al 2018.

Sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati. Quindi la proroga concede più tempo allo Stato per procedere alla riscossione coattiva dei contributi non versati.

Esami di Stato per l'accesso alle professioni

È prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità semplificata (svolgimento di esame orale a distanza) per il conseguimento dell'abilitazione in talune professioni regolamentate. Le categorie interessate sono quelle di:

- architetti;
- commercialisti, esperti contabili e revisori legali;
- agronomi e forestali;
- biologi e chimici;
- geometri, geologi, ingegneri, periti agrari ed industriali;
- psicologi e assistenti sociali;
- odontoiatri, farmacisti, veterinari, tecnologi alimentare.

Imprenditori agricoli, una mini proroga dei versamenti contributivi
Prevista la proroga della scadenza della rata del 16 gennaio 2021 al 16 febbraio 2021 dei contributi previdenziali per imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Per le imprese del settore saccarifero in crisi, gravate da procedimenti di recupero degli aiuti europei, i procedimenti di recupero sono sospesi sino al 31 marzo 2021.

Gli organismi di controllo di natura pubblica deputati alla verifica annuale del rispetto del disciplinare del vino hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per adeguarsi alla norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/ IEC 17065:2012.

Decreto Sostegni

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di Lavoro, Salute e Servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19" (c.d. "Decreto Sostegni").

La Manovra, che vale circa Euro 32 miliardi, veicola una serie di importanti novità, alcune delle quali anche di interesse diretto per gli Enti Locali, come l'incremento del cosiddetto "Fondone" e il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di seguito una sintesi delle misure repute di maggiore interesse per gli Enti Locali e le Società da loro partecipate.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli Operatori economici e proroga dei termini per pre-compilata Iva

Al fine sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di Partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, e quindi se ne deduce anche a favore di Società pubbliche e Aziende speciali in quanto soggetti di cui all'art. 73 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir).

Tra i beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione rientrano anche gli Enti non commerciali, compresi gli "Enti del Terzo Settore" e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Al contrario, la disposizione non si applica:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente Decreto);
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021;

- agli Enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir, tra cui gli Enti Locali, in quanto espressamente esclusi;
- agli Intermediari finanziari e le Società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 23 marzo 2021.

Il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, prevedendo cinque differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante, da applicare alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e fino a Euro 400.000;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1 milione;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 10 milioni.

In ogni caso, l'importo massimo del contributo non potrà superare i Euro 150.000 e potrà essere riconosciuto o con accredito in conto corrente, o sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione con il Modello "F24".

Inoltre, ricordiamo per completezza anche l'emanazione, in data 23 marzo 2021, del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 77923/2021, che ha definito le modalità ed i termini per presentare la richiesta di contributo da parte dei soggetti interessati.

Il comma 10, di interesse anche per gli Enti Locali, apporta modifiche all'art. 4 del Dlgs. n. 127/2015 in merito alla Dichiarazione pre-compilata Iva. In particolare, viene differita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 la data a partire dalla quale l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva, in via sperimentale, in apposita Area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze:

- del Registro vendite e del Registro acquisti;
- delle Liquidazioni periodiche Iva.

Stante tale differimento di 6 mesi, viene altresì previsto che la bozza della Dichiarazione annuale Iva sia messa a disposizione, sempre in via sperimentale, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

I commi successivi, tutti di interesse per le Imprese, richiamano i limiti della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'Economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

Art. 2 – Misure di sostegno ai Comuni montani appartenenti a comprensori sciistici

Istituito un Fondo con dotazione di Euro 700 milioni per l'anno 2021, da destinarsi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Le risorse del "Fondo" sono ripartite con Decreto del Ministro del Turismo, da adottare entro il 22 aprile prossimo, tra le Regioni e le Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni classificati dall'Istat nelle Categorie turistiche "E" «Comuni con vocazione montana» ed "H" «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica», appartenenti a comprensori sciistici.

Le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del Dm. citato, destinano le risorse ripartite assegnando, per l'erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70%, ai Comuni suddetti in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun Comune venduti nell'anno 2019;

b) la restante quota, a tutti i Comuni del medesimo comprensorio sciistico, in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019 e dei maestri di sci (contributo non cumulabile con il contributo per i lavoratori stagionali del turismo).

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione e annullamento dei carichi

Il presente art. 4 introduce importanti novità in materia di riscossione coattiva e sulle attività dell'Agente nazionale della riscossione ("AdE-R").

In primo luogo, viene rinviato al 30 aprile 2021 il termine di sospensione per la notificazione di cartelle di pagamento, ingiunzioni di pagamento e procedure esecutive, di cui all'art. 68, del DL. n. 18/2020.

Inoltre, sono considerati tempestivi e non determinano l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuati integralmente i versamenti delle rate in scadenza dell'anno 2020 e fino al 31 luglio 2021 per quanto concerne le "Definizioni agevolate" di cui agli artt. 3 e 5 del DL. n. 119/2018, art. 16-bis, del DL. n. 34/2019, e all'art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018. Nello specifico, sono considerati tempestivi i versamenti effettuati:

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Sono stati altresì differiti i termini per le Comunicazioni di inesigibilità ex art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/1999, relativamente alle quote affidate agli Agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021. Le Comunicazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

Sono stati prorogati anche i termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, ai sensi del quale, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione, è prorogato di 12 mesi il termine di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 112/1999, ovvero sia la mancata notificazione imputabile al Concessionario della cartella di pagamento prima del decorso del 9° mese successivo alla consegna del ruolo.

Sono prorogati di 24 mesi i termini i termini di decadenza e relativi alle stesse entrate.

Al comma 2 è disposta la proroga al 30 aprile 2021 per la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi ex art. 152 del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio", vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020).

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Per le verifiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 si applicano le disposizioni dell'art. 153 del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio", vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), ovvero sia nel periodo di sospensione (fino al 30 aprile 2021) sono sospese le disposizioni di cui al citato art. 48-bis.

I commi 4 e seguenti contengono disposizioni in merito al cd. "stralcio" dei debiti al di sotto di Euro 5.000, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi fino a Euro 30.000 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi fino a Euro 30.000.

Con Decreto Mef, da adottarsi entro il 22 aprile 2021, saranno stabilite le date dell'annullamento dei debiti in parola, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli Enti creditori. Per gli Enti Locali il Decreto disciplinerà le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione della predetta disposizione, prevedendo la facoltà di

ripiantare l'eventuale maggiore disavanzo in massimo n. 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento.

Fino alla data stabilita dal Dm. sopra cennato è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, fino a Euro 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, previste dall'art. 17 del Dlgs. n. 112/1999, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, l'Agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il Decreto Mef, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Mef. Il rimborso verrà effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in 2 rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del Dl. n. 119/2018, in materia di stralcio dei debiti fino a Euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Le disposizioni di "stralcio" introdotte dal presente articolo non si applicano ai debiti di cui all'art. 3, comma 16, del Dl. n. 119/2018.

Infine, il comma 10 dispone che, ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del Sistema della riscossione, il Mef, entro il 22 maggio 2021, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza "Covid-19"

Con riferimento a tale norma, segnaliamo il comma 16, contenente la proroga di 3 mesi (dal 10 marzo al 10 giugno 2021) del termine per provvedere alla conservazione dei documenti informatici del 2019.

Ricordiamo che, a regime, l'art. 3, comma 3, del Dm. 17 giugno 2014, stabilisce che l'operazione si concluda entro 3 mesi dal termine di presentazione delle Dichiarazioni annuali (anche per gli Enti Locali si ritiene debba essere considerata la data di scadenza della Dichiarazione dei redditi, sebbene tali Enti non siano chiamati a presentarla) relative al periodo d'imposta cui i documenti si riferiscono.

Segnaliamo poi i commi 20 e 21, che spostano dal 16 al 31 marzo i termini:

– per la consegna agli interessati delle "CU 2021" e la loro trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate (peraltro ricordiamo, per ciò che riguarda le "CU 2021" riferite ai Professionisti, che è comunque possibile inviarle

telematicamente all'Agenzia delle Entrate, senza subire sanzioni, entro il 31 ottobre 2021);

– per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti esterni, tra cui i Comuni, dei dati relativi a oneri e spese deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente.

Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di "Trattamenti di integrazione salariale"

La disposizione dell'art. 8, ai commi da 1 a 8 e da 12 a 14 ha previsto – con riferimento ai "Trattamenti ordinari di integrazione salariale", agli "Assegni ordinari di integrazione salariale" ed ai "Trattamenti di integrazione salariale in deroga", già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" (di cui agli artt. da 19 a 22-quater del D.L. n. 18/2020) – la concessione di ulteriori periodi di trattamento in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In particolare:

nella misura massima complessiva di 13 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i "Trattamenti ordinari di integrazione salariale" (comma 1);

nella misura massima complessiva 28 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i "Trattamenti di integrazione salariale in deroga" e per gli "Assegni ordinari di integrazione salariale" (commi 2 e 7).

Art. 10 – Indennità per i lavoratori stagionali del Turismo, degli Stabilimenti termali, dello Spettacolo e dello Sport

La norma dell'art. 10 in commento disciplina le condizioni per l'assegnazione di una indennità una tantum, pari a Euro 2.400, in favore di: lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e in regime di somministrazione nei Settori del Turismo e degli Stabilimenti termali e nei suddetti Settori; lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori; lavoratori dello Spettacolo.

Art. 11 – Disposizioni in materia di "Reddito di cittadinanza"

Tale norma stanZIA, per l'anno corrente, Euro 1.000 milioni da destinare al "Fondo per il 'Reddito di cittadinanza'" e dispone, in caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio anziché la decadenza attualmente prevista.

Art. 12 – Ulteriori disposizioni in materia di "Reddito di emergenza"

La norma dell'art. 12 in commento dispone che il "Reddito di emergenza" sia riconosciuto – nell'anno corrente – per 3 quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

La domanda per accedervi dovrà essere presentata all'Inps entro il 30 aprile 2021.

Art. 15 – Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

La disposizione dell'art. 15 in commento, ai commi da 1 a 3 ha stabilito l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021, di 2 discipline temporanee – relative a "lavoratori fragili" – che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 (fino al 15 ottobre) e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021.

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le disposizioni di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020. Per cui i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti Organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal Medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti Organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo Certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al Medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio connesse a tali situazioni.

I suddetti "lavoratori fragili" svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità "agile", anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai Contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Art. 17 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

L'art. 17 modifica ulteriormente la disciplina transitoria, di cui all'art. 93, comma 1, del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio", vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel Settore privato. In primo luogo, differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto secondo cui, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015.

Si consente (nell'ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell'entrata in vigore del presente Decreto, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita)

Art. 20 – Vaccini e farmaci

All'art. 20, il comma 1 incrementa di Euro 2.800.000.000, per l'anno 2021, il c.d. "Fondo vaccini" istituito dall'art. 1, comma 447, della Legge n. 178/2020 ("Legge di bilancio 2021" – vedi Entilocalinews n. 2 dell'11 gennaio 2021), in gran parte destinato all'acquisto di vaccini anti Covid e per la restante parte all'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti da "Covid-19", mentre il comma 2, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale, modificando quanto previsto dalla Legge di bilancio 2021, dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica "Covid-19", possa avviare una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai Laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio della Professione medica e iscritti agli Ordini professionali, nonché agli Infermieri e agli Assistenti sanitari iscritti ai rispettivi Ordini professionali, disponibili a partecipare al "Piano di somministrazione dei vaccini" contro il "Sars-CoV-2" e ad essere assunti. Detti soggetti possono partecipare alla manifestazione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione.

Inoltre, per accelerare il "Piano vaccinale", le Regioni e le Province autonome assicurano il coinvolgimento, non solo dei Medici di Medicina generale, ma anche dei Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei Pediatri di libera scelta, degli Odontoiatri, nonché dei Medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della Medicina dei servizi.

I dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti Medici dovranno essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla Regione o Provincia autonoma di riferimento, affinché quest'ultimi possano trasmetterli correttamente all'Anagrafe vaccini nazionale. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il Sistema "Tessera sanitaria", che dovrà mettere a disposizione il proprio Sistema informativo vaccinale.

Sempre al fine di accelerare la Campagna nazionale di vaccinazione, è sospesa, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale, la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini "anti-Covid" al di fuori dell'orario di servizio.

La norma in commento, al comma 2, lett. h), tenuto conto della valorizzazione del ruolo dei Farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da "Covid-19", anche a livello comunitario, ed al fine di ampliare al massimo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazione dei vaccini, interviene modificando il comma 471 della "Legge di bilancio 2021", disponendo per i Farmacisti la possibilità di effettuare le vaccinazioni contro il "Covid-19" nelle Farmacie, e senza la supervisione dei Medici, purché debitamente formati e previa stipulazione di specifici Accordi con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle Farmacie, sentito il competente Ordine professionale. Nell'ambito dei predetti Accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.

Il Decreto "Sostegni" ha inoltre voluto ottimizzare il servizio reso dalle Farmacie, valorizzando il loro ruolo di presidi di prossimità, ritenendo indispensabile prevedere l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle stesse per il rimborso dei Farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari a Euro 50 milioni per l'anno 2021 (considerato che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021) e ad Euro 150 milioni per l'anno 2022. Il Legislatore porta avanti un percorso già intrapreso in questi ultimi anni, sviluppando un nuovo modello di Farmacia che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive, passando quindi da un Sistema di remunerazione fondato sulla scontistica sul prezzo ad una remunerazione che valorizza più la funzione.

Inoltre, è previsto l'utilizzo del Sistema "Tessera sanitaria" nel "Piano strategico dei vaccini", con lo scopo di coinvolgere ulteriori strutture e operatori sanitari nel medesimo "Piano", nonché garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità.

Art. 23 – Interventi per assicurare le funzioni degli Enti territoriali

Si modifica il comma 822 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Legge di bilancio 2021" – vedi Entilocalinews n. 2 dell'11 gennaio 2021), incrementando ulteriormente le risorse 2021 del "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali" di Euro 1.350 milioni in favore dei Comuni e Euro 150 milioni in favore delle Città metropolitane/Province. Tale incremento sarà ripartito totalmente con la prevista seconda rata 2021 (entro il giugno 2021) con criteri e modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico Mef di monitoraggio.

Il "Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome" è ulteriormente incrementato di Euro 260 milioni per l'anno 2021 a favore delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le risorse sono ripartite con Decreto Mef, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, tra le Autonomie speciali, sulla base della "perdita di gettito" valutata dal Tavolo tecnico Mef di monitoraggio, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione di cui al comma 823, dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (destinazione obbligatoria delle risorse per la "perdita di gettito" connessa all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", e indicazione nella quota vincolata del risultato di amministrazione delle risorse non utilizzate); detto ristoro può essere attuato anche mediante la riduzione del contributo degli Enti alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

Art. 24 – Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nel 2020

Con l'art. 24 viene istituito per l'anno 2021 un Fondo di Euro 1.000 milioni quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Entro il 13 aprile 2021

l'importo del "Fondo" è ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito Decreto Mef, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.

Art. 25 – Imposta di soggiorno

L'art. 25 dispone l'istituzione, nello Stato di previsione del MinInterno, di un Fondo, con una dotazione di Euro 250 milioni per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'Imposta di soggiorno o del Contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del "Covid-19".

Per la ripartizione del predetto "Fondo" verrà emanato apposito Dm. Interno entro il 16 maggio 2021.

Art. 26 – "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica"

Con l'art. 26 si istituisce, nello Stato di previsione del Mef, un Fondo, con dotazione di Euro 200 milioni per il 2021, finalizzato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia (Imprese esercenti attività commerciale o ristoratori operanti nei Centri storici; Aziende del Settore Matrimoni ed Eventi privati, ecc...).

Un Dpcm. determinerà il riparto delle risorse in questione tra Regioni e Province autonome.

Art. 27 – Revisione del riparto del contributo di cui all'art. 32-quater del Dl. n. 137/2020

E' sostituito il comma 2, dell'art. 32-quater, del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, prevedendo ora che per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a Statuto ordinario un contributo di Euro 110 milioni destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da "Covid-19", ripartito per gli importi specificati nella Tabella in calce al presente art. 27.

Art. 29 – "Trasporto pubblico locale"

Con l'art. 29 vengono rfinanziate, attraverso lo stanziamento di ulteriori Euro 800 milioni per l'anno 2021, le misure a copertura della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subiti dalle Imprese di "Trasporto pubblico locale", a causa della pandemia di "Covid-19", nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico.

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

L'art. 30 modifica l'art. 9-ter, del Dl. 28 ottobre 2020 n. 137, prevedendo, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", che:

– sono esonerate fino al 30 giugno 2021, dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica, le Imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico,

– sono esonerati fino al 30 giugno 2021, dal pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,

le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, fino al 31 dicembre 2021, devono essere presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente Locale, con allegata la sola planimetria, e senza applicazione dell'Imposta di bollo; per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da "Covid-19", fino al 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991 (pubblici esercizi), non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del "Codice" di cui al Dlgs. n. 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del Dpr. n. 380/2001.

Conseguentemente viene incrementato il "Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga degli esoneri Tosap/Cosap/pubblicità" di cui sopra ad Euro 165 milioni per il 2021, da ripartire con uno o più decreti entro il 30 giugno 2021.

Il comma 3 prevede che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da "Covid-19", è fissato in 180 giorni dalla pubblicazione il termine per la restituzione dei Questionari Sose pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti Locali.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 e fino a tale data è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio.

I Comuni, per il solo anno 2021, possono approvare/modificare le tariffe e i regolamenti della Tari e della Tariffa corrispettiva, sulla base del Pef del "Servizio di gestione dei rifiuti", entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla Tari o alla Tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune dovrà effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, del Dlgs. 3 settembre 2020, n. 116 (utenze produttrici di rifiuti urbani con conferimento al di fuori del servizio pubblico e avviati al recupero escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti), deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

E' anche modificato l'art. 1, comma 449, lett. d-sexies), della Legge n. 232/2016, stabilendo ora che il "Fondo di solidarietà comunale", per la quota destinata ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna (Euro 100 milioni per l'anno 2022, Euro 150 milioni per l'anno 2023, Euro 200 milioni per l'anno 2024, Euro 250 milioni per l'anno 2025 e Euro 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2026), quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei "livelli essenziali di prestazione" ("lep"), l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei Comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai "lep", è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con Dm. Interno, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con lo stesso Dm. sono disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di "Asili nido" da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Viene procrastinata al 1° gennaio 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ("Riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"), ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (recanti la disciplina per il lavoratore sportivo) che si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2022. Resta applicabile dal 2 aprile 2021 quanto previsto dall'art. 31 ("Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica") circa la libertà contrattuale degli atleti.

Inoltre viene prorogata al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni dei seguenti Decreti:

Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 37: "Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente sportivo";

Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 38: "Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli Impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di Impianti sportivi";

Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 39: "Semplificazione di adempimenti relativi agli Organismi sportivi";

Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 40: "Misure in materia di sicurezza nelle Discipline sportive invernali".

Art. 31 – Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza "Covid-19"

L'art. 31 stanziava ulteriori Euro 300 milioni per il 2021 da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in considerazione della situazione emergenziale. Nello specifico, metà di questi andranno a incrementare il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" mentre i restanti 150 milioni confluiranno nel "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".

Il comma 5 dispone che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche "per la somministrazione del vaccino contro il 'Covid-19'" è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio.

Art. 32 – Completamento del Programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno

Con l'art. 32 sono destinati ulteriori Euro 35 milioni per l'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il Programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.

Art. 34 – Misure a tutela delle persone con disabilità

Viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di Euro 100 milioni per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Criteri e modalità di utilizzo delle risorse in commento verranno fissati con uno o più Dpcm. o provvedimenti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Art. 35 – Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

L'art. 35 dispone l'incremento di risorse per garantire la prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" e al conseguente svolgimento dei maggiori compiti connessi, autorizzando la spesa di Euro 92.063.550, di cui Euro 51.120.750 per il pagamento delle indennità di Ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Polizie locali.

Art. 36 – Misure urgenti per la Cultura

Il comma 3 dell'art. 36 in commento stanziava ulteriori Euro 120 milioni per il "Fondo 2021 per le emergenze delle Imprese e delle Istituzioni culturali", istituito dall'art. 183, comma 2, del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio", vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020).

Il comma 4 incrementa inoltre di Euro 80 milioni le risorse destinate al funzionamento dei Musei e dei Luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del "Covid-19"

Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tassa sui Rifiuti - Aliquote in Vigore ARERA

Il 2019 rappresenta l'anno di inizio della nuova regolazione del servizio rifiuti da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA), le cui delibere hanno inciso e incideranno in misura significativa sulla determinazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, determinando un importante cambio di impostazione rispetto al passato.

Il sistema di determinazione delle tariffe del servizio rifiuti da oltre un ventennio era governato dal dPR n. 158 del 1999, cd "metodo normalizzato", che definisce le componenti dei costi e determina le tariffe di riferimento. La maggioranza dei Comuni ha adottato questo metodo, seppur con una molteplicità di varianti consentite dallo stesso, anche in base a deroghe disposte dalla legge.

Dal 2019 il metodo normalizzato è stato parzialmente modificato dalla delibera ARERA n. 443 del 2019, che ha previsto una metodologia (MTR) per il calcolo dei "costi efficienti" basata tra l'altro su un nuovo "perimetro" del servizio, ovvero delle componenti di costo che possono essere incluse nel Piano economico finanziario del gestore (PEF), che costituisce la base di calcolo della TARI. La modifica determina un notevole impatto dal punto di vista operativo: i Comuni devono affrontare la regolazione cimentandosi con aspetti piuttosto complessi previsti delle regole fissate da ARERA, ma anche con realtà operative spesso non dotate di una rendicontazione analitica, che è alla base della nuova regolazione.

La composizione articolata della IUC

Unificazione IMU-TASI

I commi da 738 a 783 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono

introdotte modalità di pagamento telematiche.

Tra le altre principali innovazioni, si segnalano la riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'anticipo al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.

Per effetto delle modifiche:

- viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
- è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
- è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno;
- si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.

Di seguito vengono schematizzate le aliquote della nuova IMU e la loro manovrabilità:

Tipologia Immobili	Aliquota			Note
	Base	Massima	Minima	
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,50%	0,60%	0,00%	Con detrazione di 200,00 euro
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%	0,00%	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,10%	0,25%	0,00%	esenti dal 2022
terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,00%	

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%	1,06%	0,76%	la quota fissa dello 0,76% è riservata allo Stato
altri immobili	0,86%	1,06%	0,00%	

Addizionale comunale Irpef - Aliquote in vigore

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 11.05.2021 avente ad oggetto: " Addizionale comunale IRPEF 2021" l'aliquota per il 2021 è stata determinata nella misura dello 0,3 punti percentuali.

Tassa sui Rifiuti - Aliquote in Vigore

Il 2019 rappresenta l'anno di inizio della nuova regolazione del servizio rifiuti da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA), le cui delibere hanno inciso e incideranno in misura significativa sulla determinazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, determinando un importante cambio di impostazione rispetto al passato. Il sistema di determinazione delle tariffe del servizio rifiuti da oltre un ventennio era governato dal DPR n. 158 del 1999, cd "metodo normalizzato", che definisce le componenti dei costi e determina le tariffe di riferimento. La maggioranza dei Comuni ha adottato questo metodo, seppur con una molteplicità di varianti consentite dallo stesso, anche in base a deroghe disposte dalla legge. Dal 2019 il metodo normalizzato è stato parzialmente modificato dalla delibera ARERA n. 443 del 2019, che ha previsto una metodologia (MTR) per il calcolo dei "costi efficienti" basata tra l'altro su un nuovo "perimetro" del servizio, ovvero delle componenti di costo che possono essere incluse nel Piano economico finanziario del gestore (PEF), che costituisce la base di calcolo della TARI. La modifica determina un notevole impatto dal punto di vista operativo: i Comuni devono affrontare la regolazione cimentandosi con aspetti piuttosto complessi previsti delle regole fissate da ARERA, ma anche con realtà operative spesso non dotate di una rendicontazione analitica, che è alla base della nuova regolazione.

L'Ente con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29.06.2021 ha approvato le tariffe ai fini della tassa rifiuti (TARI) anno 2021.

Canone Unico

Dal 1° Gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico). Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) risulta prevista infatti l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo:

- le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche
- e la diffusione di messaggi pubblicitari.

In aggiunta all'interno della stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Pertanto sostituisce per effetto dell'art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, i seguenti tributi:

- (TOSAP) – tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (COSAP) – canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- (CIMP) – canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- ed infine il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

Il nuovo Canone non ha natura tributaria, bensì patrimoniale e potrà quindi essere riscosso solo in sede ordinaria, senza possibilità di emettere avvisi di accertamento (e quindi di sanzioni proporzionali alle somme non versate) ma applicando solo sanzioni per violazione delle norme regolamentari.

Il canone unico è disciplinato dagli in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il Consiglio Comunale con atto n.19 del 11.05.2021 ha adottato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI COMUNALI E AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA-TARIFFE”.

Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite,

e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in conto capitale

I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

DISPONIBILITA' DI MEZZI STRAORDINARI ESERCIZIO 2021

composizioni	correnti 2021	investimento 2021	correnti 2022	investimenti 2022	correnti 2023	investimenti 2023
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	1.040.924,99	5.963.125,48	1.010.924,99	50.000	1.010.924,99	120.000
Trasferimenti da famiglie						
Trasferimenti da imprese						
Trasferimenti da istituzioni sociali private						
Trasferimenti dall'Unione europea e altri						
Contributi agli investimenti						
Trasferimenti in conto capitale						

Disponibilità di mezzi straordinari esercizi futuri

composizione	correnti	investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche		
Trasferimenti da famiglie		
Trasferimenti da imprese		
Trasferimenti da istituzioni sociali private		
Trasferimenti dall'Unione europea e altri		
Contributi agli investimenti		

Trasferimenti in conto capitale		
---------------------------------	--	--

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extra tributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio approvato 2021, per i tre esercizi del triennio .

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

Entrate Correnti 2019	Annualità	Interessi Passivi	Limite Previsti	Incidenza Interessi
€ 1.616.061,95	2021	€ 0,00	€ 176.349,76	0,00%
€ 1.616.061,95	2022	€ 22.473,77	€ 170.412,54	1,39%
€ 1.616.061,95	2023	€ 21.839,55	€ 167.066,56	1,35%

Riforma della riscossione degli enti locali

I commi 784-815 recano una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, essi:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse

appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;

- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Tra le modifiche apportate:

- viene chiarito che le società miste pubblico-private affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate locali possono continuare a incassare direttamente le entrate di loro competenza;
- viene precisato che per gli enti locali l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- sono precisati i termini per l'adempimento al fine di chiarire che, per le entrate patrimoniali, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto di riscossione;
- è allungato da 30 a 60, decorrenti dal termine ultimo per il pagamento, il periodo trascorso il quale si procede a esecuzione forzata; la sospensione dell'esecuzione forzata è ridotta da 180 a 120 giorni, se la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento;
- diviene obbligatorio motivare e portare a conoscenza del contribuente il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, che legittima l'anticipazione dell'affidamento in carico delle somme dovute;
- sono modificate le condizioni alle quali si decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- la misura del capitale versato richiesto per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento a funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, viene diversificata sulla base del tipo di ente e del numero dei relativi abitanti;
- è introdotta una norma interpretativa ai sensi della quale le norme riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime, anche alle attività svolte in regime di

concessione per conto degli enti locali, ove consegua al trasferimento di ramo d'azienda relativo a dette attività.

Rettifica del Fondo di solidarietà comunale

I commi da 848 a 851 intervengono sulla dotazione e sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, i commi 848 e 849, prevedono un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il [anno], di 200 milioni per il [anno+1], di 300 milioni per il [anno+2], di 330 milioni nel [anno+3] e di 560 milioni a decorrere dal 2024.

L'incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo.

Per il [anno], è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio [anno], previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. I commi 850 e 851, riducono la dotazione annuale del Fondo a partire dall'anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui. La riduzione è riferita alla minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI.

Spese


Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Titolo	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€ 897.816,74	€ 982.665,72	€ 837.895,38	€ 857.543,74
Missione 2 - GIUSTIZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	€ 10.748,00	€ 10.748,00	€ 16.365,00	€ 16.365,00
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€ 154.310,66	€ 189.555,31	€ 133.610,66	€ 116.200,00
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	€ 14.500,00	€ 21.300,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Missione 7 - TURISMO	€ 27.100,00	€ 33.365,19	€ 6.600,00	€ 6.600,00
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	€ 2.797,52	€ 2.797,52	€ 0,00	€ 0,00
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 248.870,90	€ 285.767,47	€ 245.370,90	€ 245.370,90
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	€ 215.495,55	€ 225.915,63	€ 203.550,00	€ 198.550,00
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	€ 141.052,96	€ 160.834,06	€ 110.848,80	€ 88.200,00
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	€ 1.100,00	€ 6.700,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	€ 123.257,79	€ 246.270,08	€ 68.629,92	€ 68.581,22
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.473,77	€ 21.839,55
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Spesa Corrente



Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 30.04.2021 è stato adottato il Piano triennale del Fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023.

Per il triennio 2021/2023 non si prevedono nuove assunzioni, ferme restando quelle già avviate ed in corso, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 06-03-2020, relativa al Programma triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020-2022;

Si da atto che sulla base delle esigenze dell'Ente, della dotazione organica e del personale attualmente in servizio nel Comune non esistono esuberanti ed eccedenze.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, commi 6, 7 e 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 testualmente recita: "6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. *Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.*
2. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:*
 - a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento."

Il decreto ministeriale di cui al richiamato comma 8 non risulta ad oggi emanato e, pertanto, ai sensi del comma 9 dell'art. 21, si applica l'art. 216 - comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita "3. *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.*"

**Non si è provveduto ad adottare la deliberazione relativa alla
"Programmazione biennale degli acquisti di beni o servizi per il biennio
2021-2022".**

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 29.01.2021 ha provveduto ad adottare il Programma triennale delle opere pubbliche 2021,triennio 2021-2023,ed elenco annuale 2021.

L'Ente nel corso del 2021 tramite Delibera di Consiglio Comunale provvederà ad approvare l'accensione di un mutuo con la CDP per 30 anni con utilizzo del Plafond di Euro 76.224,68 messo a disposizione dal Ministero dell'Interno per le seguenti opere:

- 1) Costruzione strada di collegamento della piazza S. Pertini con la SP. 16 Villalba/Mussomeli Euro 336.000**
- 2) Realizzazione di un sistema di Videosorveglianza per la sicurezza del centro abitato di Villalba Euro 300.000**
- 3) Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica delle periferie Euro 900.000**

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Numero Opera	Descrizione Opera	Importo	Anno Inizio
--------------	-------------------	---------	-------------

Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023 (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Visto l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione*

tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 33-*bis*, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

1. *L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".*

Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

- venduti;

- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Tenuto conto quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

1. la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
2. effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
3. effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
4. gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c..

Vista la L.R. con la quale la Regione ha disciplinato l'equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Richiamato infine l'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013, il quale semplifica le procedure di trasferimento agli enti territoriali dei beni rientranti nel cosiddetto federalismo demaniale;

Preso atto che il 25% dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio trasferito dallo Stato agli enti territoriali devono essere retroceduti allo Stato;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.05.2021 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2021 (ART. 58, DECRETO LEGGE 25/6/2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6/8/2008 N. 133

Dato atto che l'adozione del piano *non comporta* la necessità di variante allo strumento urbanistico generale, per il quale il presente atto costituisce variazione, secondo le procedure semplificate stabilite dalla L.R.

Richiamato infine il comma 11 dell'articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legg n. 125/2015) il quale prevede che, "11. *In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*";

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

Di seguito vengono riportati i quadri di controllo degli equilibri per l'esercizio 2020.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		ACCERTAMENTI ED IMPEGNI 2019
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	€ 33.449,26
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	€ 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	€ 1.616.061,95
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	€ 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	€ 1.528.719,24
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	€ 60.378,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 21.000,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	€ 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità		€ 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		€ 39.413,67
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	€ 163.557,87
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	€ 0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		€ 202.971,54
- Risorse Accantonate Di Parte Corrente Stanziare Nel Bilancio Dell'esercizio 2019	(-)	€ 0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	€ 0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		€ 202.971,54
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	€ 0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		€ 202.971,54
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	€ 231.932,45
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	€ 137.000,80
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	€ 175.198,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	€ 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	€ 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	€ 246.973,82
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	€ 105.959,63
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 21.000,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		€ 212.198,47
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(+)	€ 0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(+)	€ 0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		€ 212.198,47
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(+)	€ 0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		€ 212.198,47
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	€ 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)	€ 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	€ 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	€ 0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		€ 415.170,01
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	€ 0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	€ 0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		€ 415.170,01
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	€ 0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		€ 415.170,01
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		€ 202.971,54
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	€ 163.557,87
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	€ 0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	€ 0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	€ 0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	€ 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		€ 39.413,67

Principali obiettivi delle missioni attivate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Organi istituzionali	€ 55.939,38	€ 60.650,79	€ 48.939,38	€ 48.782,74
2 - Segreteria generale	€ 197.328,00	€ 229.050,59	€ 205.000,00	€ 205.000,00
3 - Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	€ 203.450,00	€ 204.659,85	€ 271.750,00	€ 277.750,00
4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	€ 85.115,76	€ 86.415,76	€ 22.695,00	€ 1.500,00
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 1.528.200,00	€ 1.533.725,40	€ 13.200,00	€ 9.200,00
6 - Ufficio Tecnico	€ 4.301.951,05	€ 4.361.455,61	€ 228.324,00	€ 228.324,00
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 13.400,00	€ 13.437,20	€ 13.400,00	€ 13.400,00
8 - Statistica e Sistemi informativi	€ 28.000,00	€ 35.208,52	€ 28.000,00	€ 28.000,00
9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10 - Risorse Umane	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11 - Altri Servizi Generali	€ 93.806,00	€ 245.333,11	€ 39.087,00	€ 78.087,00

MISSIONE 02 - Giustizia

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari,

di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata e si articola nei seguenti programmi:

L'Ente non rientra nella succitata casistica.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Uffici Giudiziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 - Casa circondariale e altri servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza".

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre alle forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Polizia Locale e amministrativa	€ 15.748,00	€ 15.748,00	€ 21.365,00	€ 21.365,00
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Istruzione prescolastica	€ 1.569.610,66	€ 1.623.081,19	€ 69.410,66	€ 255.000,00
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
4 - Istruzione Universitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5 - Istruzione tecnica superiore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizi ausiliari all' istruzione	€ 129.700,00	€ 164.944,65	€ 108.700,00	€ 98.700,00
7 - Diritto allo studio	€ 241.514,31	€ 241.514,31	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali".

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Sport e tempo libero	€ 9.500,00	€ 15.030,89	€ 5.000,00	€ 1.988.080,12
2 - Giovani	€ 24.730,00	€ 32.899,73	€ 5.000,00	€ 0,00

MISSIONE 07 - Turismo

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo".

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
-----------	--------------------	------------	--------------------	--------------------

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 27.100,00	€ 33.365,19	€ 6.600,00	€ 2.966.600,00
---	-------------	-------------	------------	----------------

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa".

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Urbanistica ed assetto del territorio	€ 1.956.299,03	€ 1.956.299,03	€ 841.000,00	€ 0,00
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Difesa del suolo	€ 5.000,00	€ 8.130,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 103.000,00	€ 118.477,51	€ 2.500,00	€ 2.500,00
3 - Rifiuti	€ 239.870,90	€ 267.037,46	€ 239.870,90	€ 539.870,90
4 - Servizio idrico integrato	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 817.000,00	€ 1.000,00
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Trasporto ferroviario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 - Trasporto pubblico locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 - Trasporto per vie d'acqua	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Altre modalità di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	€ 215.495,55	€ 225.915,63	€ 8.176.550,00	€ 1.892.550,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il

superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile".

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Sistema di protezione civile	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia".

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 - Interventi per la disabilità	€ 12.264,80	€ 12.264,80	€ 12.648,80	€ 0,00
3 - Interventi per gli anziani	€ 9.588,16	€ 9.588,16	€ 500,00	€ 500,00
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5 - Interventi per le famiglie	€ 5.500,00	€ 19.171,85	€ 2.500,00	€ 2.500,00
6 - Interventi per il diritto alla casa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	€ 112.200,00	€ 118.309,25	€ 93.200,00	€ 83.200,00
8 - Cooperazione e associazionismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
---	------------	------------	------------	------------

MISSIONE 13 - Tutela della salute

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività".

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come

la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Industria e PMI e artigianato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 - Ricerca e innovazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 - Formazione professionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 - Sostegno all'occupazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	€ 2.942.439,37	€ 2.948.039,37	€ 6.000,00	€ 878.000,00
2 - Caccia e pesca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Fonti energetiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.000,00	€ 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera".

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato".

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Fondo di riserva	€ 6.116,55	€ 6.116,55	€ 6.049,70	€ 6.001,00
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 62.241,24	€ 0,00	€ 60.080,22	€ 60.080,22
3 - Altri Fondi	€ 54.900,00	€ 240.153,53	€ 2.500,00	€ 2.500,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"DEBITO PUBBLICO - Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie".

Insieme alla missione sessantesima evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

La presente missione si articola nel seguente programma:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.473,77	€ 21.839,55
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.280,97	€ 43.915,19

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"ANTICIPAZIONI FINANZIARIE - Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità".

Insieme alla missione cinquantesima evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

La presente missione si articola nel seguente programma:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Restituzione anticipazione tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale".

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è influente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

La presente missione si articola nel seguente programma:

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1 - Servizi per conto terzi e partite di Giro	€ 344.000,00	€ 348.989,76	€ 348.000,00	€ 348.000,00
2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale

Descrizione	Stanziamiento 2019
Totale Crediti vs Partecipanti	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 1.046,65
Totale immobilizzazioni materiali	€ 10.757.528,76
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 17.240,32
Totale rimanenze	€ 0,00
Totale crediti	€ 470.435,50
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00
Totale disponibilita' liquide	€ 751.311,65
Totale Ratei e Riscontri	€ 0,00
Totale	€ 11.997.562,88

Passivo patrimoniale

Descrizione	Stanzamento 2019
Totale Patrimonio Netto	
Totale Fondo Rischi ed Oneri	
Totale T.F.R.	
Totale Debiti	
Totale Ratei e Riscontri	
Totale passivo	

Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2021/2023 (art.3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - negativo

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;

– all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, dare atto che questo Ente relativamente al triennio 2021/2023, ed in particolare all'annualità 2021, non intende affidare incarichi di collaborazione così come richiamati in precedenza;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), che ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012.

Piano triennale annuale incarichi

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;

- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliere, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;
Si approva con l'Allegato 1) programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), che ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

CONCLUSIONI

L'Amministrazione Comunale intende sostenere gli operatori agricoli attraverso forme di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali per mezzo di piattaforme digitali e la partecipazione a fiere ed eventi di Settore.

Nel mese di Ottobre 2021, sempre nell'ottica della valorizzazione dei prodotti, si promuoverà un Fiera in loco della durata di 3 giorni nella quale ci saranno degustazioni di prodotti di eccellenza, convegni e incontri.

Sono stati previsti ed effettuati interventi nelle strade rurali al fine di garantire l'accesso ai proprietari terrieri e agevolare la viabilità'.

Sono stati previsti interventi sui bevai al fine di ripristinarne il funzionamento.

Si intende concludere l'iter per la costituzione della consulta agricola.

E' in fase di definizione l'iter per il riconoscimento della DOP per la lenticchia di Villalba.

Si parteciperà al progetto 1500 borghi AICS ITALIA, con l'obiettivo di creare una rete per la valorizzazione sistemica dei Borghi.

Sono state previste misure per la riduzione della TARI alle attività economiche, di sostegno agli esercenti per danni legati alla pandemia da COVID 19 ed a famiglie e associazioni .

Si è previsto, per le famiglie in stato di bisogno, il rinnovo della Convenzione con il Banco Alimentare e un sostegno attraverso i buoni spesa secondo le disposizioni del Governo.

Massima attenzione è stata data da codesta Amministrazione alle politiche sociali al fine di garantire tutte le forme di assistenza previste. Per garantire l'efficienza e la tempestività dell'azione Amministrativa, in un contesto di particolare emergenza, si è provveduto ad aumentare le ore all'assistenza sociale.

Per quanto riguarda la mensa, è intendimento di codesta Amministrazione favorire l'utilizzo di prodotti a km0.

Per quanto riguarda i giovani, si è avviato il centro estivo per aiutarli a svagarsi e svolgere attività socio-culturali che la pandemia ha limitato fortemente nell'ultimo periodo.

ALLEGATO 1